

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura di Arpae Emilia-Romagna

FINANZIARIA 2020: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Molte le disposizioni in materia ambientale contenute nella Finanziaria 2020, L. 27 dicembre 2019, n. 160

La legge di bilancio 2020 contiene diverse disposizioni in materia ambientale: plastica monouso, bonifiche siti inquinati, efficientamento energetico, utilizzo agronomico del digestato, economia circolare, mobilità sostenibile. Tra le principali misure emerge l'introduzione della *plastic tax* (45 centesimi per ogni chilogrammo) sui prodotti in plastica monouso. Sono confermate le *deduzioni fiscali* per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione, le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. L'*ecobonus* è previsto anche per gli enti titolari della gestione delle case popolari e agli enti con finalità sociali.

Nasce una *Commissione ministeriale specificatamente dedicata al taglio delle fonti fossili*. Nello specifico, il gruppo, che si insedierà al ministero dell'Ambiente, studierà la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e si occuperà di definire le proposte legate alla transizione energetica. Le pubbliche amministrazioni dovranno *rinnovare il parco auto* per almeno il 50% con l'acquisto oppure il noleggio di mezzi alimentati a energia elettrica, ibrida, idrogeno. Il ministero dell'Economia potrà concedere garanzie a titolo oneroso fino a un massimo dell'80% per programmi di investimento e operazioni, anche in partnership tra pubblico e privato, per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. È prevista anche l'emanazione di un Piano nazionale di interventi per l'*efficienza energetica delle scuole pubbliche* con un decreto del ministro dell'Istruzione.

BONIFICA DELLE AREE AGRICOLE: SI PRONUNCIA IL TAR EMILIA-ROMAGNA

Tar Emilia-Romagna, Sez. di Parma, sentenza n. 6 del 14 gennaio 2020

L'art. 241 del Dlgs 152/2006 (*Testo unico Ambiente*) demandava a una fonte regolamentare la determinazione della disciplina sulla bonifica delle aree agricole, intervenuta solo con il Dm Mattm 46/2019; in precedenza le aree agricole risultavano prive di una regolamentazione specifica e venivano gestite mediante indicatori e procedure mutate da fattispecie considerate analoghe, vale a dire i parametri utilizzati per le aree verdi. La pronuncia in commento costituisce

una prima applicazione del Regolamento in parola e chiarisce quale sia il suo effettivo ambito di applicazione. In particolare, il Tar ha statuito che, nel caso in cui i terreni da bonificare siano urbanisticamente agricoli (perché così individuati dagli strumenti urbanistici), ma non siano mai stati concretamente destinati né alla produzione agricola, né all'allevamento, la disciplina specifica di recente emanazione non trova applicazione. Disciplina, questa, che ha "natura concreta e funzionale" e si applica dunque alle aree agricole da considerarsi tali sulla scorta della loro concreta destinazione di attività sul territorio e non della mera conformazione astratta sul piano urbanistico. Quindi, nella fattispecie trattata dal Giudice parmense, ove non ricorrevano le anzidette circostanze di fatto, è stato ritenuto che "i livelli di CSC (concentrazione sostanze contaminanti) previsti dal nuovo decreto non devono considerarsi rilevanti rispetto all'odierno contenzioso, e che sia corretta l'applicazione nel caso di specie, in difetto di una chiara destinazione industriale e in presenza di un terreno astrattamente a vocazione agricola, dei parametri previsti per le aree verdi".

RIFIUTI: ORDINANZA DI RIMOZIONE E SEQUESTRO DELL'AREA

Cassazione penale, sentenza 47097 del 20 novembre 2019

La Cassazione chiarisce i dubbi sulla possibilità di procedere alla rimozione di rifiuti anche in pendenza di un sequestro giudiziario. Lo stato di abbandono dei rifiuti all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma 3, Dlgs 152/2006 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, del medesimo decreto, deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione.

RIFIUTI: ORDINANZA DI RIMOZIONE E SEQUESTRO DELL'AREA

Tar Campania, sentenza 5511 del 22 novembre 2019

Il Tar Campania si pronuncia sull'accesso ambientale. L'accesso ai documenti ambientali prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, contenuta nel Dlgs 195/2005, prevede un regime di pubblicità

tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la *legittimazione attiva*, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il *profilo oggettivo*, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., L. 241/1990. In particolare, nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un'interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AMBIENTALE DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE: COSA DICE LA CORTE DI GIUSTIZIA

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 gennaio 2020 C-395/18

L'art. 80, comma 5, del Dlgs n. 80/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) prevede in modo generale e astratto l'esclusione automatica dell'operatore economico qualora nei confronti di uno dei subappaltatori indicati nella propria offerta venga constatata una violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. La sentenza in commento ha ritenuto tale previsione normativa incompatibile con quanto previsto dall'art. 57, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in quanto impedisce all'operatore economico partecipante di dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice di essere tuttora affidabile malgrado l'esistenza di un siffatto motivo di esclusione, dovendo l'amministrazione aggiudicatrice, a norma dell'articolo 57, paragrafo 6, comma 3, della direttiva 2014/24, valutare gli elementi di prova forniti da tale operatore in funzione della gravità della situazione e delle particolari circostanze del caso di specie. In altri termini, è stato ritenuto che l'automatismo di cui alla normativa nazionale risulti incompatibile con la previsione comunitaria poiché priva, da un lato, l'operatore economico della possibilità di fornire elementi circostanziati in merito alla situazione e, dall'altro, l'amministrazione aggiudicatrice della possibilità di disporre di un margine di discrezionalità al riguardo.